

# STATUTO

**Proposto ed approvato dal Magistrato: 31 Maggio 1993 - 27 Settembre 1993**

Approvato dalla: Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia - 14 Luglio 1993

Approvato dalla: Assemblea Generale dei Confratelli - 16 Ottobre 1993

Approvato dalla: Giunta Regionale Toscana - 24 Gennaio 1994 con Decreto n. 39

## PREMESSA

La Venerabile Arciconfraternita della Misericordia è presente in Volterra dal 1291. Rimase soppressa per legge leopoldina nel secolo XVIII e con rescritto granducale di Ferdinando III del 18-8-1791 venne ripristinata ed associata a quella esistente nella città di Firenze.

In base alla legge n. 6972 del 1890 fu considerata OPERA PIA (IPAB) fino al 1992, quando con deliberazione della Regione Toscana n. 102 del 19/2/92, le è stata riconosciuta la PERSONALITÀ' GIURIDICA PRIVATA.

Attualmente è costituita agli effetti giuridici come Associazione di Confratelli secondo l'art. 18 della Costituzione della Repubblica Italiana e secondo l'art. 12 e seguenti del vigente Codice Civile.

Secondo l'Ordinamento Canonico è associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi dei canoni 298 e seguenti e 231 e seguenti del Codice di Diritto Canonico.

## CAPO I - COSTITUZIONE NATURA E SCOPI DELLA MISERICORDIA

**Art.1** E' costituita in Volterra l'Associazione dal titolo VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI VOLTERRA, con sede in Volterra, Piazza S. Giovanni, 2, Diocesi di Volterra.

**Art.2** La MISERICORDIA DI VOLTERRA è associazione di volontariato che, nell'ispirazione cristiana, ha per fine le opere di carità, di intervento e di soccorso verso il prossimo.

L'Associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro, ha struttura ed organizzazione democratiche.

**Art.3** Scopo dell'Arciconfraternita è l'esercizio volontario delle opere di Misericordia, del pronto soccorso e

dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con le pubbliche autorità, nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

L'Arciconfraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana.

**Art.4** L'Arciconfraternita provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento finalizzate al perseguimento dei propri scopi sociali.

**Art.5** Per l'espletamento delle proprie attività, l'Arciconfraternita potrà costituire apposite sezioni o gruppi e

convenzionarsi con gli Enti Locali secondo la normativa nazionale e regionale vigente.

Le sezioni ed i gruppi potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Magistrato.

**Art.6** In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, l'Arciconfraternita

mantiene i rapporti con il Vescovo diocesano e la Chiesa locale anche attraverso il proprio Assistente Ecclesiastico o "Correttore".

**Art.7** Lo stemma dell'Arciconfraternita, comune a tutte le Misericordie d'Italia, è rappresentato da un ovale, con fondo azzurro, contornato da due tralci di alloro, con l'emblema della croce latina di colore rosso, con ai lati le lettere in gotico "F" ed "M" di colore giallo (Fraternitas Misericordiae).

**Art.8** La divisa ufficiale dei confratelli è costituita da una veste nera semplice con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un rosario. Tuttavia, nell'adempimento dei servizi i volontari indosseranno una divisa azzurra (o di altro colore suggerito per uniformità dalla Confederazione) consona all'opera svolta, deliberata dal Magistrato, sulla quale dovrà comunque essere posto lo stemma della Arciconfraternita.

**Art.9** L'Arciconfraternita è affiliata alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne accetta gli statuti ed i regolamenti e ne costituisce la rappresentanza locale.

In seno all'Arciconfraternita non possono sorgere associazioni se non contemplate come proprio settore

di attività; inoltre non potrà aderire ad altre associazioni, iniziative e/o manifestazioni che esulino dal proprio carattere di Ente caritativo, avente ispirazione cristiana.

**Art.10** L'Arciconfraternita trae i mezzi economici e finanziari per il raggiungimento degli scopi istituzionali dalle rendite del patrimonio immobiliare e mobiliare, dalle quote degli iscritti, dalle offerte, contributi, lasciti, rimborsi che potranno ad essa pervenire da soggetti pubblici e privati, anche in regime di convenzione, nonché dall'esercizio di iniziative comunque destinate ad opere di carità.

Il Magistrato provvede annualmente alla compilazione del bilancio consuntivo, dal quale devono risultare anche i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e lo sottopone alla Assemblea annuale dei Confratelli per l'approvazione.

Gli eventuali avanzi di gestione scaturiti dal bilancio devono essere reinvestiti nelle attività dell'Arciconfraternita per il loro costante miglioramento.

**Art.11** Le opere caritative dell'Arciconfraternita e degli iscritti sono gratuite.

Il volontariato è la divisa morale dei confratelli in ogni loro prestazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono soltanto essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti

preventivamente stabiliti dal Magistrato.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con 1 ' Arciconfraternita.

Il Confratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie "Che Dio te ne renda merito!".

L'Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni gratuite dei propri aderenti; può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

**Art.12** Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio, potranno essere

concesse distinzioni aventi puro carattere morale.

In segno di riconoscenza i fratelli, che maggiormente si distinguono nel servizio, sono nominati dal Magistrato "FRATELLI BENEMERITI". Tra questi, coloro che costantemente provvedono al coordinamento

dei servizi con generoso impegno e capacità, potranno essere nominati "CAPO GUARDIA" e successivamente "CAPO GUARDIA ONORARIO" o "CAPO GUARDIA CONSERVATORE" ed essere insigniti della medaglia d'oro alla carità.

## **CAPO II - REQUISITI DI APPARTENENZA ALL'ARCICONFRATERNITA E CATEGORIE DEGLI ISCRITTI**

**Art.13** Tutti gli iscritti all'Associazione sono chiamati con il nome tradizionale di "Confratello" o "Consorella" ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale dell'Arciconfraternita. Gli iscritti si suddividono in due categorie: Confratelli Attivi - Confratelli Ordinari.

L'iscrizione avviene su domanda da presentarsi al Magistrato, che l'accetta o la respinge con provvedimento definitivo, senza essere tenuto a darne motivazione.

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia i Confratelli, riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia, che dovranno essere specificate nella domanda di iscrizione. Non potranno tuttavia godere in questa associazione delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Confraternita.

**Art.14** I CONFRATELLI ATTIVI sono coloro che accettano l'impegno del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore dell'Associazione, costituendo il corpo funzionale della Misericordia stessa.

I CONFRATELLI ORDINARI sono coloro che sostengono moralmente l'Arciconfraternita senza obbligo di servizio.

Tutti i Confratelli godono dei diritti sociali e partecipano alle Assemblee con diritto di voto attivo e passivo.

**Art.15** All'Arciconfraternita può aderire qualsiasi persona senza discriminazione di alcuna natura, tuttavia

occorre rispettare l'ispirazione cristiana e umanitaria del sodalizio e non avere in corso condanne penali per gravi reati.

I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con le loro opere i fini istituzionali della Misericordia e sono tenuti al versamento della quota associativa annua determinata dal Magistrato secondo la categoria di appartenenza.

## **CAPO III - DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI**

**Art.16** Gli iscritti all'Arciconfraternita, secondo la categoria di appartenenza, devono: osservare lo statuto, i

regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi sociali; tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno dell'Associazione che nella vita privata; disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità; partecipare alle iniziative promosse, alle assemblee e collaborare con i confratelli preposti alle cariche sociali; provvedere al pagamento della quota associativa annua.

**Art.17** Gli iscritti all'Arciconfraternita godono dei seguenti diritti: partecipare alle assemblee con diritto di voto attivo e passivo, secondo i limiti di età stabiliti; presentare rilievi e proposte al Magistrato volti ad apportare miglioramenti alla vita associativa ed ai servizi; rivolgersi al Collegio dei Probiviri per il rispetto delle norme stabilite dallo Statuto.

**Art.18** I Confratelli sono passibili dei sottocitati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito:

**a) - ammonizione**

**b) - sospensione a tempo determinato o indeterminato**

**c) - decadenza**

**d) - esclusione**

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è del Magistrato mentre per i punti c) e d) è demandata all'Assemblea.

Contro i provvedimenti l'interessato può presentare ricorso in forma scritta entro 15 giorni dalla comunicazione al Collegio Probivirale il quale delibera, sentito l'interessato ed il Governatore, con parere definitivo ed inappellabile.

Solo contro il provvedimento di esclusione preso dall'Assemblea, l'interessato può ricorrere anche all'Autorità Giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

**Art.19** La qualità di iscritto all'Arciconfraternita si perde per dimissione, per decadenza o per esclusione.

Si perde per dimissione qualora il confratello presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinuncia a far parte dell'associazione.

Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza all'Arciconfraternita di cui all'art.15. Inoltre l'iscritto perde la sua qualità di confratello qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti dall'art. 16, oppure rimanga moroso per

oltre un biennio nel pagamento della quota sociale pur essendo in grado di assolvervi.

Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza

dell'iscritto alla Arciconfraternita.

La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto. Il provvedimento di

decadenza o di esclusione sono presi dalla Assemblea su parere conforme del Collegio Probivirale.

I suddetti provvedimenti potranno essere revocati dall' Assemblea qualora vengano a mancare le cause

che li avevano determinati previa nuova domanda di iscrizione da presentarsi da parte dell'interessato.

L'eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data di

irrogazione del provvedimento di decadenza o esclusione.

## **CAPO IV° - ORGANI DELL'ARCICONFRATERNITA**

**Art.20** Sono organi dell'Arciconfraternita:

- L'ASSEMBLEA
- IL MAGISTRATO
- IL GOVERNATORE
- IL COLLEGIO PROBIVIRALE
- IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

**Art.21** L'ASSEMBLEA è composta da tutti i confratelli e si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di maggio per l'approvazione del bilancio consuntivo.

**Art.22** Le ASSEMBLEE sono presiedute dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice-Governatore o, in mancanza di quest'ultimo, dal Componente del Magistrato più anziano di nomina.

I minori di anni sedici non partecipano alle Assemblee. Le Assemblee sono convocate dal Governatore con lettera personale da indirizzare al domicilio degli iscritti almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione o con affissione di pubblici manifesti.

La convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare. La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un' ora dopo.

I verbali delle Assemblee devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro.

**Art.23** L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificatamente:

- a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli aventi diritto a partecipare;
- b) quando il Collegio dei Probiviri o dei Sindaci Revisori per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano la convocazione al Magistrato;
- c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;
- d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità.

Nei casi di cui alle lettere a) b) e) il Governatore deve convocare l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'art.22.

**Art.24** Le Assemblee sono regolarmente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei confratelli aventi diritto, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempre che tale numero sia almeno il doppio dei componenti il Magistrato.

In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni Confratello potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro Confratello il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di due deleghe.

**Art.25** L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti.

Gli astenuti non si computano tra i votanti.

I componenti del Magistrato e del Collegio dei Sindaci Revisori, nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario nonché l'approvazione del bilancio e nelle delibere che riguardano la loro responsabilità di amministratori, NON HANNO VOTO.

Per le proposte di riforma dello statuto da parte dell'Assemblea, sono previste le particolari norme di cui all'art.44.

**Art.26** L'Assemblea ha il compito di:

- a) deliberare l'approvazione del bilancio consuntivo corredato della relazione del Governatore sull'attività dell'Arciconfraternita, svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei Sindaci Revisori sull'andamento economico-finanziario;
- b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario le relative deliberazioni;
- c) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale, sulle modifiche del presente statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio Probivirale;
- d) deliberare, su proposta del Magistrato, l'approvazione del Regolamento Generale di cui all'art. 45;
- e) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli ai sensi dell'alt. 19;
- f) nominare, nella riunione che precede ogni quadriennio, la Commissione Elettorale che dovrà gestire il rinnovo delle cariche per il quadriennio successivo;
- g) nominare, nell'ultima riunione del quadriennio, la Commissione Verifica Poteri e fissare la data e le modalità per le elezioni, a scrutinio segreto, del Collegio Probivirale, del Collegio dei Sindaci Revisori e del Magistrato stabilendone il numero dei suoi componenti.

**Art.27** Il MAGISTRATO è l'organo di governo dell'Arciconfraternita e delibera su tutte le materie non riservate specificamente alla Assemblea.

E' eletto da tutti i confratelli secondo le modalità di cui agli art. 40 e segg. In particolare:

- a) provvede all'amministrazione dell'Arciconfraternita ivi compreso l'acquisto e la vendita o

la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e per la creazione di passività ipotecarie;

- b)** provvede affinché non siano in alcun modo cedibili, né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita dell'Arciconfraternita;
- c)** provvede al suo interno all'elezione del Governatore, del Vice Governatore, del Segretario, dell'Amministratore e del Provveditore-Economista, nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria. L'eventuale nomina del Segretario può avvenire anche al di fuori degli eletti al Magistrato, tenuto conto delle particolarità di cui all'art.32;
- d)** redige il Regolamento Generale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nonché le norme di attuazione del presente statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento necessario al buon funzionamento dell'Associazione;
- e)** delibera le norme generali relative allo stato giuridico, alla assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente ed adotta i relativi provvedimenti;
- f)** provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;
- g)** assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;
- h)** valuta annualmente il bilancio consuntivo da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;
- i)** delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi;
- l)** delibera sull'ammissione di nuovi Confratelli;
- m)** cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affiati al Correttore;
- n)** propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli;
- o)** istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti all'Arciconfraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato;
- p)** autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Arciconfraternita;
- q)** determina l'ammontare della quota associativa annuale che ogni Confratello dovrà versare a seconda della categoria di appartenenza;
- r)** nomina, nel caso di cui al quinto comma dell'art.32, il Segretario;
- s)** propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;
- t)** provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Confraternita;
- u)** compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi dell'Arciconfraternita.

**Art.28** Il Magistrato è composto da un numero di confratelli eletti stabilito dall'Assemblea purché in numero pari non inferiore a nove.

Il Correttore fa parte del Magistrato come membro di diritto e voto deliberativo.

Per essere eletti nel Magistrato occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno un anno di

iscrizione all'Arciconfraternita, aver raggiunto la maggiore età ed essere residente nel Comune di Volterra.

Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, per nessuna ragione, Confratelli con legami di parentela o affinità fino al terzo grado nonché Confratelli eletti alle cariche di Proboviro o Sindaco Revisore.

Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente dell'Arciconfraternita, i Confratelli che abbiano rapporti di interesse, a qualsiasi titolo, con l'Associazione nonché i Confratelli che rivestono cariche politiche quali Segretario di partito, Sindaco o Presidente delle Amministrazioni Locali, Parlamentare.

**Art.29** Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese, nonché ogni qualvolta il Governatore lo ritenga

necessario, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei componenti il Magistrato.

Il Magistrato può essere convocato anche su richiesta, scritta e motivata, della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia o del Presidente del Collegio dei Proviviri.

L'invito all'adunanza è comunicato dal Governatore e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno e dovrà essere inviato almeno cinque giorni prima della data fissata.

Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente in qualsiasi momento se ne ravvisi la necessità.

Il Magistrato delibera validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Governatore.

Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

**Art.30** Il GOVERNATORE è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

E' il capo dell'Arciconfraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma.

Rappresenta l'Arciconfraternita all'interno della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e, nelle relative Assemblee, ha diritto di elettorato attivo e passivo.

In particolare il Governatore:

**a)** vigila per la tutela delle ragioni, degli interessi e delle prerogative dell'Arciconfraternita e sull'osservanza

dello statuto e dei regolamenti;

**b)** indice le riunioni di Magistrato e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;

**c)** attua le deliberazioni del Magistrato;

**d)** firma la corrispondenza ed, in unione con il Segretario, le carte ed i registri sociali;

**e)** cura, congiuntamente con il Provveditore, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;

**f)** tiene i rapporti con le autorità civili, ecclesiastiche e con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;

**g)** prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salvo sottoposizione alla ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento.

**Art.31** Il VICE-GOVERNATORE è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Coadiuvando, indipendentemente da sue specifiche funzioni, il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento.

Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.

**Art.32** Il SEGRETARIO è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Redige i verbali del Magistrato, dell'Assemblea e di tutte le commissioni o gruppi di lavoro di cui alla lettera o) dell'art. 27.

E' consegnatario dei documenti e dell'archivio dell'Arciconfraternita; cura la

corrispondenza insieme al Governatore con il quale collabora alla tenuta dei registri previsti per legge, tiene i ruoli dei fratelli iscritti.

Collabora inoltre con l'Amministratore per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio.

In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato dal Magistrato anche al di fuori dei suoi componenti, purché tra gli iscritti all'Arciconfraternita.

In tal caso partecipa alle riunioni non con voto deliberativo, ma solamente con voto consultivo.

**Art.33** L'AMMINISTRATORE è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Cura, in collaborazione con il Governatore ed il Segretario, la parte amministrativa di tutte le attività dell'Arciconfraternita, firmando i relativi documenti.

Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a redigere i bilanci da sottoporre al Magistrato.

**Art.34** Il PROVVEDITORE è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Redige l'inventario dei beni mobili e immobili e ne cura la loro custodia ed aggiornamento.

Propone l'acquisto e l'alienazione dei beni stessi e provvede a tutte le spese di carattere ordinario.

**Art.35** Il COLLEGIO PROBIVIRALE è composto da cinque membri eletti dai Confratelli, secondo le modalità di cui agli art. 25,40,41, tra gli iscritti con particolare conoscenza del corpo sociale e del sodalizio e per attaccamento all'Arciconfraternita.

Per l'eleggibilità del Collegio Probivirale valgono le norme di cui al precedente art. 28, commi 1 e 2.

Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente.

Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio presidente ogni qualvolta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento della Confraternita.

In particolare:

**a)** vigila sull'esatta osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte degli iscritti all'Arciconfraternita;

**b)** interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti, sentito eventualmente il parere del Collegio Probivirale della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;

**c)** decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari; **d)** convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato; **e)** sostituisce l'opera del Magistrato qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione. L'accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all'art. 46, commi 4 e 5.

I membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Magistrato, senza diritto di voto, e non possono essere eletti contemporaneamente nel Magistrato e nel Collegio dei Sindaci Revisori.

Il Collegio delibera validamente con almeno la presenza di tre componenti, fra i quali il Presidente, e stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio e decide equitativamente con pronunce motivate.

**Art.36** Il COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dai

Confratelli secondo le modalità degli art.25,40,41 e dovranno essere in possesso di adeguati titoli professionali.

Per l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente art.

28, commi 4 e 5.

Il sindaco supplente partecipa alle sedute in caso di assenza o impedimento del membro effettivo.

Il Collegio, dopo l'elezione, si riunirà per nominare al suo interno il Presidente.

I membri del Collegio dei Sindaci revisori non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato o nel Collegio Probivirale.

Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.

I membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Magistrato, ma senza diritto di voto.

Il Collegio delibera validamente con la presenza di tre componenti, fra cui il Presidente.

**Art.37** Tutti gli incarichi degli organi sociali durano in carica quattro anni ed i Confratelli componenti gli organi sociali sono rieleggibili.

Alla carica di Governatore, lo stesso Confratello non può essere eletto per più di due quadrienni consecutivi, salvo eccezionali e motivate situazioni.

Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti.

I nuovi membri inseriti a copertura delle vacanze restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati.

I componenti gli organi dell'Arciconfraternita che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

**Art.38** L'Assistente ecclesiastico o CORRETTORE è nominato dall'Ordinario Diocesano su proposta del Magistrato.

Cura lo spirito cristiano dell'Arciconfraternita e la formazione spirituale e morale dei Confratelli.

Le deliberazioni che investono l'indirizzo morale e religioso dell'Arciconfraternita, per essere esecutive, dovranno avere il parere favorevole del Correttore.

È membro di diritto del Magistrato con voto deliberativo e partecipa alle riunioni eventualmente indette dal

Collegio Nazionale dei Correttori della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Curale funzioni sacre dell'Oratorio dell'Arciconfraternita e le feste religiose in programma: in particolare la Festa del Santo Patrono, del Venerdì Santo e della Commemorazione dei Defunti.

Propone al Magistrato le distinzioni al merito della carità e del servizio per i Confratelli, da richiedere successivamente alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

**Art.39** Presso l'Arciconfraternita sono costituiti i seguenti gruppi:

GRUPPO FRATELLI ATTIVI: composto da tutti i Confratelli effettivi dediti ad un qualsiasi servizio all'interno dell'associazione;

GRUPPO U.O. PROTEZIONE CIVILE: composto esclusivamente da quei Confratelli che si impegnano per gli interventi di soccorso in caso di calamità.

Ciascun gruppo possiede il registro dei Confratelli aderenti e nella sua organizzazione interna ha una propria autonomia come previsto dagli specifici regolamenti.

I Confratelli aderenti ai singoli gruppi eleggono, in occasione del rinnovo quadriennale delle cariche dell'Arciconfraternita, il proprio CAPO-GRUPPO che diventa automaticamente membro aggiunto del Magistrato senza diritto di voto.

L'elezione avviene mediante assemblea del gruppo a maggioranza semplice. In caso di dimissioni del capogruppo è necessario indire una nuova assemblea del gruppo per l'elezione del sostituto.

**Art.40** La COMMISSIONE ELETTORALE è eletta dall'Assemblea che precede ogni

quadriennio.

E' composta da tre membri scelti tra tutti i Confratelli ed ha il compito di:

- a) nominare fra i suoi componenti il Presidente e il Segretario;
- b) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Magistrato, contenente almeno un numero doppio di Confratelli da eleggere;
- c) verificare l'adozione da parte dell'Assemblea della deliberazione per il numero dei componenti il Magistrato;
- d) redigere la lista di almeno otto Confratelli per l'elezione del Collegio dei Probiviri di cui i primi cinque saranno gli eletti;
- e) redigere la lista di almeno otto Confratelli per l'elezione del Collegio dei Sindaci Revisori, di cui i primi tre saranno eletti sindaci effettivi, mentre il quarto ed il quinto saranno nominati sindaci supplenti.

Le liste devono riportare il nome del Confratello in chiaro.

Ogni Confratello, o gruppi di Confratelli, potranno presentare alla Commissione elettorale proposte di

candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà.

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono presentate al Governatore il quale le rende pubbliche almeno 8 gg. prima della data fissata per le elezioni.

Per la stesura delle liste la Commissione dovrà tenere conto dei requisiti previsti dall'art. 28.

I componenti la Commissione Elettorale, per le funzioni cui sono chiamati a rispondere, non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche sociali, né essere votati fuori lista.

Le schede contenenti i voti espressi a favore dei componenti della Commissione Elettorale saranno annullate.

**Art.41** Le liste predisposte dalla Commissione elettorale non sono vincolanti ed ogni Confratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza anche per Confratelli non compresi nella citata lista.

Ogni elettore può esprimere il proprio voto con un massimo di due preferenze per il Collegio dei Probiviri; due preferenze per il Collegio dei Sindaci Revisori ed un numero di preferenze pari ai due terzi degli eleggibili per il Magistrato, eventualmente arrotondato per eccesso.

Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che avranno riportato il maggior numero di voti.

A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di iscrizione all'Arciconfraternita.

In caso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio.

Le schede riportanti più preferenze, rispetto a quanto previsto nel presente articolo o preferenze per nominativi non iscritti alla Arciconfraternita, saranno dichiarate nulle.

Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 10 gg. e ne presiede la riunione.

I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli, devono essere presentati nel termine perentorio di 3 giorni.

La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell' insediamento dei nuovi organi.

**Art.42** LA COMMISSIONE VERIFICA POTERI è nominata dall'Assemblea nella ultima riunione del quadriennio o dal Magistrato per le Assemblee straordinarie.

E' composta da tre membri scelti fra quelli appartenenti alla categoria dei confratelli attivi e si insedia almeno un'ora prima di quella stabilita per l'Assemblea.

Svolge i seguenti compiti:

- a) nomina tra i suoi componenti il Presidente ed il Segretario;
- b) accerta l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all'assemblea;
- c) accerta la regolarità delle deleghe;
- d) redige, esprime le incombenze, apposito verbale che sarà allegato agli atti dell'Assemblea stessa.

**Art.43** Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito dell' Arciconfraternita.

I Confratelli, eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

#### STATUTO E REGOLAMENTO

**Art.44** La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Magistrato secondo la norma di cui all' art.27 punto n), è presentata al Magistrato, mediante motivata mozione scritta, da un numero di Confratelli non inferiore ad un decimo degli stessi. La mozione è esaminata dal Magistrato e dal Collegio dei Proviviri in riunione congiunta e sottoposta successivamente alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per il proprio assenso.

Dopo aver esaminato la proposta ed aver acquisito l'assenso scritto della Confederazione, il Governatore

convoca l'Assemblea straordinaria dei Confratelli, con specifica indicazione all'ordine del giorno del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma, nonché l'indicazione degli emendamenti formulati.

L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'art. 22 e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione, del che sarà data certificazione dell'avvenuto adempimento da parte del Governatore e del Segretario.

L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione, un dirigente della quale potrà partecipare all'Assemblea.

L'Assemblea è validamente costituita in base a quanto disposto dall'art. 24.

Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti all'Assemblea.

Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli art. 2, 4, 5 e 7 i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia dell'Arciconfraternita e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.

**Art.45** L'Assemblea ordinaria annuale approva, a completamento delle norme del presente statuto, con la

maggioranza dei due terzi dei presenti, il regolamento generale o le sue modifiche. Il Magistrato provvede a redigere le "Norme di attuazione del regolamento generale" riformabili con provvedimento dello stesso Magistrato.

#### GESTIONE COMMISSARIALE E SCIoglimento

**Art.46** In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento dell'Arciconfraternita e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti dall'art.35 comma e), il Governatore segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi.

La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Probiviri o da almeno un decimo dei confratelli.

La Confederazione, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Commissario Straordinario che provvede al solo compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea Generale degli iscritti per la ricostituzione degli organi sociali.

Il Commissario Straordinario non può, comunque, rimanere in carica per più di sei mesi.

Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Commissario Straordinario provvede alla denuncia della situazione all'Autorità Regionale ai sensi dell'art 27, ultimo comma c.c., nonché al Presidente del Tribunale competente ai sensi dell'art. 11 disp. att. c.c.

**Art.47** L ' Arciconfraternita non potrà essere sciolta per delibera assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Confratelli attivi tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza.

La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea Generale straordinaria di tutti i Confratelli iscritti, da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore o dal Commissario Straordinario di cui all'art 46.

Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Confratelli e della speciale maggioranza di cui all'art. 21,3° comma del c.c. (tre quarti degli associati).

Dovrà essere rivolto anche tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che interverrà all'assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà dell'Arciconfraternita.

Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi tra coloro che sono stati iscritti alla disciolta Arciconfraternita.

**Art.48** A seguito dello scioglimento, i beni residui dell'Arciconfraternita sono devoluti ad altra Associazione residente nel Comune di Volterra, di ispirazione cristiana, che persegua fini di carità analoghi a quelli della Misericordia o, in mancanza, all'Ente Diocesi di Volterra e in subordine al Comune di Volterra, vincolati a scopi sociali.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

**Art.49** Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le norme del c.c. integrate, per quanto non contrastanti, dalle disposizioni della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.